



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **Ordinanza speciale n. 78 del 13 maggio 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020**

#### **“Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico.**

#### **Modifiche e integrazioni all’Ordinanza Speciale n. 23 del 13 agosto 2021”**

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235 e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

**Vista** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

**Visto** l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l’articolo 11, comma 2, secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo*

2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma”;

**Vista** l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, come modificata con Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1 luglio 2023;

**Viste** le Ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023;

**Vista** l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

**Visti**, in particolare, gli articoli 23 e 66 del TURP;

**Vista** l'Ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, recante “Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016” e successive modifiche e integrazioni apportate dall'Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 e dell'Ordinanza speciale n. 36 del 20 maggio 2022;

**Considerata** la necessità di accelerare quanto più possibile le procedure per il rilascio dei contributi connessi alle attività di ricostruzione privata e, quindi, del conseguente avvio degli interventi di ricostruzione in una delle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

**Ritenuto**, pertanto, di consentire la presentazione delle domande di contributo, relative agli interventi di ricostruzione ricadenti nelle aree oggetto delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico anche prima dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere di mitigazione, vincolando alla successiva approvazione del progetto l'eventuale decreto di concessione del contributo;

**Vista** la relazione istruttoria del Sub-Commissario acquisita agli atti della struttura commissariale con il prot. n. CGRTS-0017420-A-08/05/2024, allegato sub 1) alla presente ordinanza;

**Ritenuta**, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

**Visti** l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

**Acquisita** l'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 8 maggio 2024, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

#### ***(Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico)***

1. Dopo l'articolo 1 dell'Ordinanza Speciale n. 23 del 13 agosto 2021 è inserito il seguente articolo 1-bis:

#### ***“Articolo 1-bis***

#### ***(Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico)***

*1. In deroga all'articolo 23, comma 4, del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP) approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, le domande di contributo, relative agli interventi di ricostruzione privata ricadenti nelle aree oggetto delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste dalla presente Ordinanza, possono essere presentate e istruite dagli USR e dai Comuni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, anche prima dell'approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo delle opere di mitigazione.*

*2. Nei casi di cui al comma 1, l'USR formula la proposta di contributo nei termini di cui all'articolo 66 del TURP dando atto della mancata approvazione del progetto definitivo o del progetto esecutivo delle opere di mitigazione. L'USR agevola lo scambio di informazioni necessarie ai fini del coordinamento tra la progettazione degli interventi privati con quelli pubblici.*

*3. Il decreto di concessione del contributo è condizionato all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo delle opere di mitigazione. Il termine di cui all'articolo 66, comma 4,*

*del TURP è sospeso fino al completamento delle valutazioni di competenza dell'USR ai sensi dei successivi commi 5 e 6.*

*4. L'utilizzo e l'agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione privata sono comunque interdetti sino al collaudo delle opere di mitigazione relative alla specifica area di rischio in cui ricade l'immobile.*

*5. Ai fini dell'emanazione del decreto di concessione del contributo, l'USR verifica la compatibilità delle previsioni del progetto esecutivo con l'intervento di ricostruzione. In caso negativo, l'USR comunica al privato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, fornendo anche le eventuali prescrizioni utili che dovranno essere rispettate ai fini dell'accoglimento.*

*6. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui al comma 5, il richiedente ha facoltà di apportare al progetto dell'intervento le modifiche necessarie per ottenere la compatibilità con le opere di mitigazione. Decorso tale termine senza che tali modifiche siano state apportate, ovvero siano state presentate dal richiedente osservazioni ritenute sufficienti dall'USR a superare i rilievi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'USR adotta il provvedimento di diniego.*

*7. In caso di diniego, trova applicazione l'articolo 23 del TURP.”*

2. È abrogato il comma 19-bis dell'articolo 6 dell'Ordinanza n. 23 del 13 agosto 2021, aggiunto dall'articolo 10, comma 3, dell'ordinanza n. 36 del 20 maggio 2022.

## **Articolo 2**

### ***(Entrata in vigore)***

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

**Oggetto : Relazione istruttoria relativa all'ordinanza speciale procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico, modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021.**

L'ordinanza speciale disciplina l'interconnessione tra le procedure relative alla demolizione e ricostruzione privata degli edifici ricadenti in aree perimetrate a rischio per fenomeni franosi e fenomeni idraulici e quelle di attuazione degli interventi indicati in Ordinanza Speciale n. 23 del 13 agosto 2021. Le disposizioni vigenti in materia di difesa da dissesti idrogeologici sono disciplinate nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Tevere per l'intero bacino idrografico del fiume Tevere che comprende anche i territori dei comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso (nel dettaglio i riferimenti alle prescrizioni dirette al Titolo II, parte III "Assetto geomorfologico" e al Titolo III, parte III "Assetto idraulico") e determinano la tipologia di interventi edilizi attuabili nelle zone individuate da rischio sia per fenomeni franosi che idraulici. Il territorio dei tre comuni su richiamati è stato interessato da un elevatissimo grado di danneggiamento degli edifici che comporta, in moltissimi casi, l'adozione di livelli operativi L4 implicanti demolizione e ricostruzione per la quasi totalità dei casi ad esclusione di rari casi di adeguamento sismico ammessi dal TURP. Gli artt. 14, 15, 28 delle NTA del PAI Tevere inibiscono gli interventi di demolizione e ricostruzione consentendo esclusivamente la demolizione senza ricostruzione nelle aree a rischio geomorfologico ed idraulico, fatto salvo la dimostrazione di mitigazione del rischio. Il dispositivo delle NTA non consente da un lato agli uffici tecnici delle amministrazioni comunali di rilasciare i titoli urbanistici/edilizi, così come evidenziato dalle note rimesse alla struttura commissariale dagli enti, vedi nota prot. n. CGRTS 9539 del 12/03/2024 del comune di Castelsantangelo sul Nera che richiama ulteriori precedenti corrispondenze e la nota prot. n. CGRTS 9624 del 12/03/2024 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, e dall'altro all'USR Marche di istruire le pratiche di concessione del contributo di tale fattispecie di interventi. Giova altresì sottolineare che l'attuazione degli interventi di cui alla O.S. 23/2021 ha il fine di mitigare il rischio idrogeologico, sia da frana che idraulico, consentendo di ridefinire le perimetrazioni delle zone a rischio elevato e molto elevato nelle aree urbanizzate. Ad oggi lo stato di avanzamento dell'attuazione di tali interventi di mitigazione registra, dopo le conferenze



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

preliminari dei servizi sul livello di progettazione di fattibilità tecnico economica per l'insieme di tutti e tre gli ambiti territoriali dei comuni, nel dettaglio concluse in data 26 settembre 2022, 7 dicembre 2022, 10 marzo 2023 rispettivamente per Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso, nelle quali sono stati recepiti pareri preliminari, indicazioni, prescrizioni, contributi ed osservazioni dagli enti competenti, così come riportato nei verbali di conferenza (protocollati rispettivamente al numero CGRTS 25543 del 19/10/2022, CGRTS 35780 del 30/12/2022 e CGRTS 24368 del 28/04/2023), notevoli progressi nella formulazione dei progetti di livello definitivo che dovranno recepire in particolare le osservazioni, formulate in sede di conferenza preliminare dal Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, Settore Genio Civile Marche Sud che qui si riportano integralmente: *“Il progetto presentato, non adempie alla regola “da valle verso monte” e nulla riporta sugli effetti delle sistemazioni idrauliche a monte dell’abitato di Visso.”*, così come *“i pareri relativi alla normativa sopra richiamata possono essere espressi sulla proposta di progettazione definitiva che determini, inequivocabilmente, i parametri idraulici, morfologici, areali necessari alla formazione delle considerazioni tecniche da esprimere.”* Al fine di accelerare il processo della ricostruzione privata l'ordinanza in esame consente di processare in parallelo l'istruttoria delle domande della ricostruzione, per le reciproche competenze dei comuni e dell'USR come disciplinate dal TURP, e l'approvazione dei progetti definitivi di mitigazione dei rischi idraulici e idrogeologici, fermo restando che la concessione del contributo sarà condizionato dall'approvazione del progetto definitivo o esecutivo delle opere di mitigazione e l'agibilità delle unità immobiliari sarà in ogni caso subordinata al loro collaudo.

Roma, 07/05/2024

il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo



Firmato digitalmente da:

Loffredo Gianluca

Firmato il 07/05/2024 19:31

Seriale Certificato: 3232144

Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it) - [g.loffredo@governo.it](mailto:g.loffredo@governo.it)